

Allegato 5  
(previsto dall'articolo 12, comma 2)

# MODELLO DI ACCERTAMENTO

## PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Accertamento a carico di un trasporto di animali

Ai sensi del Regolamento CE 1/2005

Servizio Veterinario Azienda Unità Sanitaria Locale di										
Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari										
Compartimento di										
Posto di Ispezione Frontaliero										
Soggetto competente al controllo										
<p style="text-align: right;">Tipo di controllo</p> <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presso il luogo di partenza</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Presso il luogo di destinazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>In itinere</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Data		Presso il luogo di partenza	<input type="checkbox"/>	Presso il luogo di destinazione	<input type="checkbox"/>	In itinere	<input type="checkbox"/>
Data										
Presso il luogo di partenza	<input type="checkbox"/>									
Presso il luogo di destinazione	<input type="checkbox"/>									
In itinere	<input type="checkbox"/>									
<p>Località presso la quale è stato effettuato il controllo</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>										
<b>TRASPORTATORE</b>										
Nome	/	ragione sociale								
Residenza										
<hr/>										
Paese	di	Residenza								
<hr/>										
<b>MEZZO DI TRASPORTO</b>										
Tipo del mezzo di trasporto (stradale – ferroviario – marittimo – aereo)										
Autorizzazione per il trasporto n. _____										
rilasciata	da _____	valida fino								
al _____										
Codice	di	identificazione								
<hr/>										

ANIMALI TRASPORTATI				
Specie animale				Numero
capi				
Certificato sanitario				
Numero				
Luogo del rilascio				
Data del rilascio				
Paese che ha rilasciato il				certificato
LUOGO DI ORIGINE				
Luogo di partenza degli				animali
Paese				speditore
Data ed ora della				partenza
LUOGO DI DESTINAZIONE				
Luogo di destinazione degli				animali
Paese di				destinazione
Data ed ora presumibile				dell'arrivo
CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI				
Noi sottoscritti				dipendenti
dall'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato abbiamo accertato che sono				
state violate le seguenti				disposizioni
perchè:				
Per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da				
euro				a euro
.E' ammesso il pagamento in misura ridotta				
entro 60 giorni di una somma di euro				

MISURE INTRAPRESE			
RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI			
Il destinatario del presente atto, entro _____ giorni dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza è invitato			
a _____	fornire	informazioni	riguardo
a _____			
esibire		i	seguenti
documenti _____			
PROVVEDIMENTI ADOTTATI			
EVENTUALI OSSERVAZIONI E COMMENTI			

Entro 30 giorni gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi all'Autorità competente a ricevere il rapporto,

REGIONE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
UVAC

PIF

\_\_\_\_\_

e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del C.P.C.

Si consegna alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nelle mani del Signor \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DI TRASPORTO

I VERBALIZZANTI

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 609/1986/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.

— Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:

«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1,».

## Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.